

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 50

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - SAIU - GIAGONI - MELE - CANU - ENNAS - MANCA Ignazio

il 13 settembre 2019

Legge di riforma e disciplina regionale dei servizi di polizia locale
e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La seguente proposta di legge nasce da un'esigenza non più procrastinabile di modificare e ammodernare l'apparato normativo e strutturale regionale della polizia locale, tale riforma appare inoltre necessaria, attesa l'esigenza di adeguare le disposizioni concernenti le funzioni, l'ordinamento del suddetto personale e l'efficacia ed efficienza dei servizi di polizia locale sarda, ancor oggi disciplinati dalla legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) non più consona e attuale ai mutati contesti delle nuove governance sulle politiche per la sicurezza delineatesi nel corso dell'ultimo decennio, sul presupposto del pluralismo istituzionale fra i diversi livelli di governo e della necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico tra la polizia locale e le altre forze dell'ordine ad ordinamento statale, nel rispetto e nei limiti delle rispettive competenze.

In particolare, per quanto concerne la polizia locale, le varie proposte di riforma, depositate negli ultimi anni in sede parlamentare in maniera bipartisan da tutte le compagini politiche, sono concordi nell'affermare che le problematiche afferenti al comparto della polizia locale sono dovute ad una normativa ormai datata e ad una presenza di agenti sul territorio distribuita in modo non omogeneo. Si ritiene pertanto necessario un riordino del comparto della polizia locale. Affinché la riforma auspicata da tutti possa effettivamente produrre risultati positivi per una maggiore sicurezza sul territorio devono essere necessariamente introdotti i seguenti punti qualificanti:

- migliore definizione dei compiti della polizia locale;
- obbligatorietà di dotazioni strumentali minime;
- tavoli regionali per il coordinamento della sicurezza urbana e della polizia locale con sottoripartizione in aree vaste;
- punti presenti nella quasi totalità delle proposte di riforma nazionale del comparto presentate e depositate al vaglio delle commissioni parlamentari competenti.

A dimostrazione del crescente ruolo istituzionale e della considerazione che i vari governi succedutisi nelle ultime legislature dimostrano nei confronti della polizia locale, si segnala che, a seguito dell'emanazione di diversi decreti, sono previsti sempre più numerosi e complessi compiti e funzioni in cui la proposta di legge è parte attiva; si fa riferimento al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) il cosiddetto "decreto sicurezza", convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in cui la polizia locale attraverso i nuovi poteri dei Sindaci in tema di sicurezza urbana e lotta all'immigrazione clandestina diventa il punto di riferimento dei cittadini in ambito urbano evidenziando il contributo fondamentale che il personale della polizia locale esprime quotidianamente, in sinergia con le forze di polizia nazionali, per garantire la sicurezza urbana.

Il coinvolgimento della polizia locale in operazioni che, come gli sgomberi delle occupazioni abusive, l'utilizzo nei campi nomadi, il controllo delle pubbliche manifestazioni, le sempre più frequenti deleghe dell'autorità giudiziaria sui più variegati ambiti, il controllo del territorio e della sicurezza urbana, si è tradotto in un aumento della percezione di sicurezza dei cittadini nel territorio in cui svolgono la propria vita lavorativa, sociale e familiare.

La necessità di una legge di riforma si fonda su un binomio imprescindibile, ovvero bisogno di sicurezza urbana intesa come ordinato svolgimento della vita civile, percezione reale di protezione e presenza sul e nel territorio delle istituzioni e riorganizzazione della polizia locale, legato a una valorizzazione e professionalizzazione della categoria svincolato da una visione anacronistica delle funzioni e del ruolo della polizia locale moderna, appare oramai un'esigenza e una necessità, non più prorogabile o rinviabile nel tempo.

La presente proposta di legge regionale, in linea con l'orientamento politico generale e bipartisan nazionale relativamente alla necessità di riforma del comparto della polizia locale ha l'ambizione di porre la Regione quale cuore pulsante della polizia locale sarda, definendo gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, indicando indirizzi specifici e coordinati per l'esercizio associato della funzione di polizia locale, promuovendo gli interventi integrati per la sicurezza urbana e il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale, il tutto attraverso la struttura regionale di polizia locale avente funzioni di coordinamento, monitoraggio, predisposizione ed emanazione di circolari esplicative sulla corretta applicazione ed interpretazione delle normative e, in materia di competenza della polizia locale, la predisposizione di procedure operative di intervento uniformi in tutta l'isola e contestuale individuazione di modulistica unica, rappresentando nel contempo struttura di supporto giuridico e consulenza tecnico operativa delle polizie locali.

La situazione attuale della polizia locale in Sardegna

I 377 comuni della Sardegna, al 1° gennaio 2019, risultano così ricompresi e territorialmente distribuiti:

- 17 ricompresi amministrativamente alla Città metropolitana di Cagliari;
- 74 ricompresi amministrativamente alla Provincia di Nuoro;
- 87 ricompresi amministrativamente alla Provincia di Oristano;
- 92 ricompresi amministrativamente alla Provincia di Sassari;
- 107 ricompresi amministrativamente alla Provincia del Sud Sardegna.

Per lo più si tratta di piccoli comuni con una densità di popolazione molto bassa (la maggior parte non supera i 1000 abitanti), aventi morfologia tra loro molto differenti e presentando problematiche e caratteristiche territoriali, sociali e culturali molto variegata e diverse tra loro.

In tale contesto, la polizia locale della Sardegna risulta essere presente in modo sporadico e non omogeneo, inoltre a tutt'oggi si disconosce (in quanto non è presente un osservatorio regionale per il relativo monitoraggio) il numero preciso di poliziotti locali operanti nel territorio regionale (sia a tempo indeterminato che determinato); un dato preoccupante risulta essere una elevata frammentazione dei servizi di polizia locale (sono rari i casi di unioni di comuni con servizio associati di polizia locale) con organici sotto dimensionati, in alcuni casi privi di responsabili di servizio appartenenti alla polizia locale e sotto ordinati a servizio e/o ad ufficio amministrativo, il tutto a discapito del cittadino che di fatto è privato di un servizio essenziale efficace e efficiente e in violazione di legge e dei dispositivi di sentenze, che a titolo esemplificativo risultano essere:

- Consiglio di Stato sentenza n. 4663 del 4 settembre 2000 "è vietato l'inserimento della polizia locale in altro settore amministrativo più grande e pone il comandante come vertice dello stesso in seno alla amministrazione di appartenenza";
- Corte d'appello dell'Aquila 5 agosto 2003 "L'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di polizia municipale al segretario comunale è illegittimo se è istituito il corpo di polizia municipale";
- TAR Puglia sede Bari sentenza n. 84/04 nr 1288/2004 "Il comandante di P.M. non può essere posto alle dipendenze di altro dirigente";
- TAR Toscana sentenza n. 3225 del 25 luglio 2006 e TAR Campania sezione quinta n 01470/2019 reg. prov. coll. n. 00544/2018 reg. ric. "Gli organi politici non possono dare disposizioni dirette agli operatori di polizia locale poiché tale compito spetta esclusivamente al comandante".

Si stima che i corpi di polizia locale siano non più di 20 in tutta l'isola (anche il Comune di Nuoro pur essendo capoluogo di provincia non risulta essere strutturato in corpo di polizia locale e risulta sotto ordinato a servizio amministrativo), di questi non tutti risultano armati e/o dotati di strumenti di autotutela e di questi solo alcuni effettuano servizio h 24.

La formazione in ingresso e quella successiva è lasciata all'iniziativa personale dei poliziotti locali o ai comandanti di corpo e/o responsabili di servizio, non è prevista una formazione programmata e funzionale agli aspetti derivanti dalle variazioni normative nelle materie di competenza della polizia locale; inoltre a differenza della maggior parte delle altre regioni italiane in cui sono previste altre scuole regionali di formazione professionale, la Regione né è priva.

Non esistono circolari esplicative e/o operative né modulistica univoche per il personale della polizia locale sarda sulla procedura da seguire in tema ambientale, di polizia amministrativa, in tema di vigilanza edilizia e in ogni altra materia di competenza della polizia locale della Sardegna; ogni corpo/comando adotta e adatta tali procedure alle proprie esigenze e all'interpretazione personale.

Non vi è condivisione di informazioni tra i vari corpi/comandi, ognuno opera ignorando problematiche o criticità del corpo/comando vicino o territorialmente attiguo non essendo presente sul territorio una rete telematica e/o una banca dati di informazioni condiviso e accessibile (quali veicoli o persone ricercate o attenzionate e/o monitorate per i più svariati motivi).

La polizia locale sarda a tutt'oggi risulta essere un'entità non adeguatamente professionalizzata alle problematiche moderne, ogni servizio e/o corpo risulta essere un'entità a sé stante con regolamenti organizzativi molto differenti tra loro, ad esempio molti comuni contermini presentano una notevole differenza di dotazioni e di dispositivi di protezione individuali; il tutto provocando nel cittadino un forte disagio e insicurezza non potendosi rapportare in modo univoco nei confronti dei poliziotti locali non avendo, questi ultimi, gli stessi standard di sicurezza, formazione e professionalità in tutta la Regione.

La riforma possibile e auspicata

Binomio polizia locale e sicurezza urbana

La riforma della polizia locale sarda auspicabile, passa da una promozione di politiche integrate da parte della Regione di sicurezza urbana, che pone quest'ultima, tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile, concorrendo attivamente alla prevenzione delle attività illecite e alla sicurezza del proprio territorio. La legge di riforma proposta, risulta essere innovativa e mirata a definire gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale (per garantire un servizio efficace ed efficiente sul territorio), l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

La sicurezza urbana non può prescindere dalla collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale.

La Regione e le altre associazioni degli enti locali della Sardegna, devono promuovere l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa; lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale, l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione e l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, al fine di migliorarne l'efficacia.

Predisposizione principi organizzativi minimi da adottare nei servizi di polizia locale

La legge di riforma proposta si pone l'obiettivo che in ogni ente locale dove è istituito un servizio di polizia locale dovrà assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia.

La Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, dovrà definire i criteri organizzativi generali cui gli enti locali dovranno attenersi per lo svolgimento del servizio di polizia locale, non può o non dovrà esistere il servizio svolto da un solo poliziotto locale, facente funzioni anche di messo notificatore, autista autobus, ecc.

Il servizio di polizia locale e, ove sia istituito un corpo di polizia locale, non potrà costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo o alle dipendenze del segretario comunale.

Al fine di garantire l'efficacia e la continuità operativa del servizio di polizia locale, la Regione a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilirà, con una apposita delibera di Giunta regionale, il numero ottimale minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio. La deliberazione verrà adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale.

Promozione e incentivazione della gestione associata dei servizi di polizia locale

La Regione, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individuerà, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata all'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:

- ponderazione delle specificità territoriali;
- rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;

- conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio.

Negli atti costitutivi delle forme associative sono previste l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento sul territorio di competenza ed è individuato l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:

- la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associativa prescelta;
- l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata della funzione di polizia locale mediante convenzione;
- le modalità di consultazione di ciascun ente;
- i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
- gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

Predisposizione dell'albo dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale

La riforma della polizia locale, attraverso la proposta di legge che si propone, dovrà passare per una qualificazione e professionalizzazione delle figure apicali dei corpi e/o comandi di polizia locale attraverso la predisposizione di apposito albo dei comandanti di corpo e/o responsabili di servizio, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale; il tutto per professionalizzare in modo adeguato sia sotto l'aspetto giuridico-normativo che pratico-operativo gli operatori di polizia locale sotto ordinati.

È previsto dalla legge di riforma, che, sarà facoltà degli enti locali servirsi dell'albo per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i comandi e servizi di polizia locale della Sardegna, ma, qualora nel suo autonomo potere organizzativo, l'ente locale, non dovesse procedere all'utilizzo dell'albo, lo stesso dovrà adeguatamente motivare tale scelta, garantendo a tal fine gli stessi standard culturali e professionali previsti per gli iscritti all'albo del possesso, da parte dei soggetti diversamente individuati, delle capacità e del possesso di un adeguato bagaglio culturale e professionale individuale equipollente a quello necessario all'iscrizione all'albo, a tal fine saranno predisposti appositi corsi di alta formazione.

Si accederà all'albo, previo superamento di un corso di alta formazione, al fine di verificare non solo l'attitudine allo svolgimento della mansione, ma la conoscenza delle disposizioni di legge in materia di competenza e la loro corretta attuazione nella gestione di un corpo e/o un servizio di polizia locale.

Istituzione struttura regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, uniformità di modulistica e di protocolli tecnico operativi

Al fine di provvedere alla promozione della formazione e del coordinamento tra i servizi di polizia locale attraverso la legge di riforma proposta, sarà istituita una struttura denominata struttura regionale di polizia locale, con funzioni di supporto tecnico e giuridico, consulenza e di indirizzo per le funzioni proprie delle polizie locali.

La struttura dovrà promuovere, inoltre, l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale.

La struttura regionale, inoltre, avrà funzione di raccolta e monitoraggio dei dati inerenti alle funzioni di polizia locale e ne curerà la diffusione, formulerà proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica unica e protocolli operativi unici, a tal fine si avvarrà di apposite convenzioni stipulate con l'università pubblica o privata e/o tramite appositi centri formativi di comprovata professionalità e riconosciuti dal MIUR al fine di promuovere adeguati percorsi formativi per il personale della polizia locale. La struttura regionale, organo di staff altamente specializzato della Regione, sarà inoltre struttura per la certificazione del raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione stessa in materia di polizia locale, raggruppando e sottoponendo alla Giunta regionale i dati raccolti e i risultati ottenuti, proponendo i correttivi opportuni e monitorando costantemente il grado di soddisfazione della cittadinanza su un servizio essenziale quale quello della polizia locale sarda.

Creazione di nuclei operativi di polizia locale sovra comunale e a carattere regionale

Per interventi operativi, non gestibili a carattere comunale e/o a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale, attraverso la seguente proposta di legge, potranno essere istituiti nuclei operativi composti di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite appositi elenchi, suddivisi per specialità di impiego.

Sulla base di diversi ambiti tematici, si distingueranno i seguenti nuclei:

- nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema geo-referenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche poste in essere in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;
- nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;
- nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale collaborando e coordinandosi con i soggetti regionali e nazionali istituzionalmente preposti alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;
- nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale.

Strumenti di autotutela e armamento della polizia locale

Tutti gli operatori di polizia locale potranno essere dotati di strumenti di protezione individuali di autotutela, come ad esempio lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e/o il bastone estensibile.

Tali strumenti di tutela dell'incolumità personale, potranno costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego saranno demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale tramite corsi di abilitazione predisposti dalla Regione tramite la struttura regionale della polizia locale.

L'assegnazione degli strumenti di autotutela dovrà trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

I corpi e i servizi di polizia locale potranno essere, altresì, dotati di dispositivi di contenimento dei polsi, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio

(TSO), caschi di protezione e tutti gli altri dispositivi che saranno ritenuti utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

Sistema formativo per la polizia locale e predisposizione della scuola regionale di formazione

Nella legge di riforma proposta si prevede espressamente che la Regione promuova la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, al fine di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei propri settori di competenza, al fine di concorrere concretamente alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, nonché alle tecniche salvavita e ai concetti di prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

I percorsi di formazione di ingresso si articoleranno in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.

La formazione continua invece sarà rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagnerà lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli addetti al coordinamento e controllo dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale verranno svolti dalla scuola di formazione della Regione per la polizia locale.

Disposizioni conclusive e clausola di salvaguardia

Relativamente ai costi che l'attuazione della presente proposta di legge comporta, per gli stessi si farà fronte con le relative voci di bilancio già presenti e stanziare senza ulteriore aggravio della spesa pubblica regionale. Infatti, gli stanziamenti presenti in bilancio regionale sono sufficienti a dar corso e attuazione alla presente proposta di legge nella sua interezza.

Al fine di monitorare l'efficacia e i risultati ottenuti dall'emanazione della presente legge è stata inserita una clausola di valutazione che a cadenza biennale fornirà i risultati raggiunti, i soggetti coinvolti, i progetti posti in essere e le eventuali criticità che potranno emergere con le necessarie contromisure da adottare per rendere detta legge conforme alle aspettative di buon governo e efficacia che l'attuale maggioranza consiliare regionale ha ricevuto con il successo delle ultime consultazioni amministrative regionali dai propri cittadini.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, concorre attivamente alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile.

2. La presente legge, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana e le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.

4. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attività di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal capo VII del titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "funzione di polizia locale": l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;
- b) "servizio di polizia locale": il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
- c) "personale appartenente al servizio di polizia locale": il personale assegnato a tale servizio, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'ente;
- d) "soggetto erogatore della funzione di polizia locale": il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;
- e) "sicurezza urbana": il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, unitamente al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48 e al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132.

Art. 3

Politiche integrate di sicurezza urbana

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:

- a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
- b) sentiti ANCI Sardegna e le altre associazioni degli enti locali della Sardegna, l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione della polizia locale;
- c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
- d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;
- e) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, al fine di migliorarne l'efficacia.

2. Gli accordi di collaborazione istituzionale contengono, in particolare:

- a) l'analisi delle specifiche problematiche del territorio interessato e l'individuazione degli ambiti d'intervento;
- b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;
- c) la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.

Capo II

Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

Art. 4

Enti locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana di cui all'articolo 32;
- b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
- c) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
- d) la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
- e) lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
- f) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 20, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale,

con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.

Art. 5

Funzioni della Regione

1. La Regione:

- a) svolge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale;
- b) programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - Enti locali), gli interventi di cui all'articolo 7;
- c) promuove e sostiene la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;
- d) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
- e) sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;
- f) promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati all'esercizio associato di funzioni);
- g) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale tramite la struttura regionale di cui all'articolo 20;
- h) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;
- i) promuove l'attività di formazione, in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della preven-

- zione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- j) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
 - k) istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;
 - l) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;
 - m) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali;
 - n) promuove intese tra regioni per lo scambio di esperienze e informazioni per migliorare il contributo delle polizie locali nell'affiancare le forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 6

Conferenza regionale per la sicurezza

1. Almeno una volta all'anno, la Conferenza permanente Regione-enti locali, di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2005, si riunisce per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei diversi enti.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute di cui al comma 1, le autorità statali e regionali competenti in materia di sicurezza e le organizzazioni sindacali e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria.

Art. 7

Sistema integrato di sicurezza

1. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della struttura regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra

servizi di polizia locale di cui all'articolo 20, comma 5, acquisita l'intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, approva, ogni due anni, un programma di interventi per la realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza e la tutela sociale del territorio regionale.

2. Il programma è volto a finanziare progetti per:

- a) la promozione di accordi con il Governo nazionale in tema di sicurezza e di tutela ambientale e territoriale;
- b) il concorso al finanziamento ed all'attuazione dei progetti per la sicurezza presentati dagli enti locali, singoli o associati, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, volti a rafforzare la sicurezza nel territorio e a promuovere azioni positive di carattere sociale e di educazione alla legalità;
- c) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, in particolare inerenti all'ambiente, al territorio e ai fenomeni sociali ad essi collegati.

3. Il programma determina i criteri e le priorità, con riguardo particolare ai territori in cui si manifestano accentuati fenomeni di devianza e illegalità diffusa, per il finanziamento dei progetti, i termini e le modalità per la loro presentazione e gli importi massimi e minimi finanziabili.

4. Il programma individua i raccordi e le modalità di integrazione degli interventi in esso previsti con le politiche regionali in materia di interventi socio-assistenziali, di tutela dell'ambiente e riqualificazione del territorio e di protezione civile.

5. Il programma, avvalendosi della struttura regionale di cui all'articolo 20, stabilisce gli interventi formativi necessari per l'attuazione del comma 1 dell'articolo 35 e ne individua gli standard formativi, la tipologia e la durata per:

- a) la formazione di base;
- b) l'aggiornamento e la riqualificazione;
- c) l'eventuale formazione integrata con altre forze di polizia.

6. Gli interventi sono inseriti nel programma regionale per la formazione professionale.

Art. 8

Funzioni della provincia

1. Spettano alle province i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale o ad esse conferite.

2. Le province concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale del territorio della provincia, di cui all'articolo 7;
- b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e con l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;
- c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

Art. 9

Funzioni della città metropolitana

1. Spettano alla città metropolitana i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza propria della città metropolitana o ad essa conferite.

2. La città metropolitana concorre alle politiche regionali per la sicurezza con:

- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e per la tutela sociale del territorio della città metropolitana di cui all'articolo 7;
- b) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalità diffusa e con l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;
- c) la promozione di attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità e di devianza.

2. La Città metropolitana promuove, d'intesa con i comuni facenti parte della stessa, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale, anche mediante i progetti di cui

all'articolo 30, per un più efficace controllo del territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.

Art. 10

Funzioni del comune

1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province e alla città metropolitana.

2. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

- a) l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'articolo 7;
- b) l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalità di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;
- c) lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalità.

Capo III

Organizzazione del servizio di polizia locale

Art. 11

Principi organizzativi generali

1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale assicura che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia.

2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali cui gli enti locali debbono attenersi per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi dell'articolo 29, del comma 1,

lettera a).

3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

4. Il servizio di polizia locale e il corpo di polizia locale, se istituito, non possono costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo o alle dipendenze del segretario dell'ente. Tale autonomia è connaturata e imprescindibile alla specificità delle funzioni del personale di polizia locale, stante le attribuzioni proprie e delegate attribuite dalla legislazione nazionale vigente, quali funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia amministrativa e di pubblica sicurezza.

5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, addetti al coordinamento e al controllo e comandanti. Con apposito regolamento di cui all'articolo 29 gli appartenenti alla polizia locale della Regione assumono la denominazione e utilizzano i relativi distintivi di qualifica e grado in esso previsti e disposti. Gli operatori di polizia locale non sono destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Art. 12

Dotazione organica

1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione numerica degli operatori di polizia locale, tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio, programmando per tempo le assunzioni di personale.

2. Gli enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legge regionale n. 12 del 2005, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono isti-

tuire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, dove il numero degli operatori è inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale dove la figura apicale è un responsabile di servizio, sempre appartenente alla polizia locale.

3. Al fine di garantire un valido supporto alle amministrazioni locali della Sardegna per l'efficacia e la continuità operativa del servizio di polizia locale, la Giunta regionale, a seguito di ricognizione analitica dell'organizzazione dei servizi di polizia locale in essere, stabilisce con deliberazione il numero minimo ottimale di addetti per fasce omogenee di enti locali, tenendo conto della densità demografica, dei flussi stagionali della popolazione, della morfologia del territorio e prendendo in esame anche le previsioni di crescita demografica prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati dai comuni.

4. Il fabbisogno di unità operative di polizia locale è commisurato, per la sua quantificazione ottimale, prevedendo un minimo di una unità operativa ogni mille residenti, considerando residenti non solo quelli effettivamente presenti all'atto dell'ultimo censimento ma anche quelli previsti come crescita demografica derivante dalla programmazione degli strumenti di pianificazione territoriale approvati dagli enti locali, al fine di avere un numero adeguato di unità operative che possano far fronte alle esigenze di sicurezza e controllo del proprio territorio.

5. La deliberazione è adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico della struttura regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale di cui all'articolo 20, comma 5.

Art. 13

Gestione associata
della funzione di polizia locale

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata all'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:

- a) ponderazione delle specificità territoriali;
- b) rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
- c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio.

2. Fermi restando gli obblighi per i comuni per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto, discendenti dalle disposizioni aventi ad oggetto misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica della Repubblica, la Regione incentiva la gestione associata della funzione di polizia locale principalmente attraverso le convenzioni e/o le unioni di comuni.

3. Nella gestione associata della funzione di polizia locale è conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 18.

4. Negli atti costitutivi delle forme associative è prevista l'adozione di un regolamento che definisce i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associativa prescelta;
- b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata della funzione di polizia locale mediante convenzione;

- c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

5. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

Art. 14

Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso

1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea di supporto e di soccorso, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. Quando le esigenze operative lo consentono, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.

3. Quando le esigenze operative lo consentono, e per esigenze dovute a situazioni e problematiche in ambiti territoriali ricadenti nella competenza amministrativa di più enti locali, le polizie locali, previo accordo tra le amministrazioni interessate e previa informazione alla Prefettura competente territorialmente, possono procedere allo svolgimento di servizi di istituto

presso porzioni di territorio di amministrazioni locali contermini diverse da quelle di appartenenza con estensione della territorialità di competenza.

4. Gli accordi definiscono i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio interessato, i limiti dello svolgimento dello stesso e la competenza amministrativa del proseguo dell'iter amministrativo successivo ai servizi di cui al comma 3; tali accordi possono interessare i seguenti ambiti operativi:

- a) infortunistica stradale occorsa in viabilità urbana ricadente su più amministrazioni territoriali;
- b) vigilanza urbanistica su immobili ricadenti in porzioni territoriali urbane siti in diversa competenza territoriale amministrativa;
- c) vigilanza ambientale e contrasto all'abbandono illecito di rifiuti e più genericamente alla vigilanza ambientale urbana, in porzioni territoriali siti in diversa competenza territoriale amministrativa contermine.

Art. 15

Prestazioni degli operatori

1. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi ed eseguono le direttive e le disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Nell'espletamento dei servizi d'istituto, gli operatori di polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite, conservano autonomia operativa.

Art. 16

Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale

1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche

in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.

2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.

3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e non possono essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo più ampio o alle dipendenze del segretario comunale.

4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge n. 65 del 1986.

5. Il comandante e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale e la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali, diversi dal comune.

Art. 17

Albo dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il competente Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, è istituito l'albo dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia

locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale.

2. L'albo è composto da tre sezioni:

- a) una sezione per comandanti ufficiali direttivi;
- b) una sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
- c) una sezione per responsabili di servizio.

3. È facoltà degli enti locali servirsi dell'albo di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle mansioni di comando presso i corpi o i servizi di polizia locale della regione. Qualora, nel suo autonomo potere organizzativo, l'ente locale, non proceda all'utilizzo dell'albo, motiva adeguatamente tale scelta, garantendo a tal fine i medesimi standard culturali e professionali previsti per gli iscritti alle sezioni dell'albo di cui al comma 2.

4. La Regione, attraverso la struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20, prevede appositi corsi di alta formazione presso la scuola regionale di polizia locale di cui all'articolo 36, finalizzati al conseguimento di detta professionalità abilitante al ruolo di comandante di corpo o di responsabile del servizio di polizia locale anche per soggetti diversi non appartenenti alla polizia locale.

5. La gestione dell'albo, la raccolta e la conservazione dei dati personali avvengono nel rispetto della sicurezza e della privacy connesse alla normativa in materia di gestione dei dati personali.

6. Requisito per l'iscrizione all'albo è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso la scuola regionale di polizia locale di cui all'articolo 36.

7. In fase di prima applicazione, a cura dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, sono iscritti d'ufficio alle sezioni dell'albo di cui al comma 2, i comandanti dei corpi di polizia locale, istituiti ai sensi della legge n. 65 del 1986 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e i responsabili di servizio di polizia locale, con un inqua-

drammento professionale nella categoria giuridica "D", che abbiano svolto tale funzione con esperienza di almeno cinque anni negli ultimi sette, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.

8. In fase di prima applicazione sono, altresì, iscritti d'ufficio alla sezione c) dell'albo di cui al comma 2, lettera c), i responsabili di sezione e/o ufficio, con un inquadramento professionale nella categoria giuridica "D", strutturati nei corpi di polizia locale delle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti che abbiano svolto funzioni di coordinamento e controllo di personale appartenente alla polizia locale in numero superiore alle sette unità e che abbiano svolto tale funzione con esperienza di almeno cinque anni negli ultimi sette.

9. A tal fine i comandi e i servizi di polizia locale della Sardegna comunicano all'Assessore regionale di cui al comma 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18

Funzione di polizia locale

1. La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

2. La polizia locale è parte integrante del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere

civile.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e i servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

4. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.

5. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dai corpi e dai servizi di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico.

6. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dai corpi e dai servizi di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.

7. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, i corpi e i servizi di polizia locale pongono il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

Art. 19

Organizzazione
e competenze di polizia amministrativa

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi.

2. La competenza per la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa è degli organi espressamente abilitati dalla normativa statale e regionale vigente all'accertamento di violazioni amministrative.

Capo IV

Promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale

Art. 20

Struttura regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, è istituita una apposita struttura per la promozione della formazione e del coordinamento tra i servizi di polizia locale della regione denominata Struttura regionale di polizia locale, incardinata nell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione. Il decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. A capo della Struttura regionale di polizia locale, per tutta la durata della legislatura, è individuato a cura dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, un comandante di corpo di polizia locale della Sardegna in servizio attivo con adeguata professionalità culturale e professionale posto al vertice della struttura assumendo la qualifica di capo struttura.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo struttura è coadiuvato da due figure professionali appartenenti alla polizia locale regionale, individuate e nominate dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione su proposta del capo Struttura regionale di polizia locale, poste in posizione di comando, aventi adeguata esperienza nella polizia locale e iscritte nell'albo di cui all'articolo 17, comma 2, con funzioni di supporto, consulenza e indirizzo per lo svolgimento delle funzioni d'istituto proprie della struttura.

3. L'inquadramento economico di tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2, posti in comando presso la Struttura regionale di polizia locale è quello previsto dalla normativa vigente in materia, alla quale è aggiunta un'indennità di funzione omnicomprensiva di ventimila euro lorde annue per tutta la durata dell'incarico.

4. La Struttura regionale di polizia locale, in particolare:

- a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 21, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate e la Regione, attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;
- b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti alle funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
- c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare sulle modalità per la gestione associata del servizio.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Struttura regionale di polizia locale si avvale di un comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana e da quattro ufficiali di polizia locale, iscritti nell'albo di cui all'articolo 17, designati e nominati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione previa selezione delle competenze maturate e certificate tramite apposita manifestazione di interesse indicata dal medesimo Assessorato; a tal fine è facoltà del Consiglio delle autonomie locali segnalare apposite professionalità appartenenti alla

polizia locale della Regione che sono messe a confronto con quelle aderenti alla manifestazione di interesse. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del comitato tecnico sono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'interno, per consentire al comitato tecnico di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.

6. La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del comitato tecnico, che si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Per la partecipazione al comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese.

7. La Struttura regionale di polizia locale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 21.

8. La Struttura regionale di polizia locale:

- a) individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa;
- b) promuove la realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi;
- c) emana circolari applicative ed esplicative:
 - 1) sulle procedure operative per l'espletamento del servizio di polizia locale;
 - 2) sugli strumenti da utilizzare e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento;
 - 3) sull'adozione di una modulistica unica e protocolli operativi unici regionali adottati e utilizzati dai servizi e dai comandi di polizia locale della Sardegna al fine di una omogeneità operativa e amministrativa del servizio reso all'utenza.

9. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 8, la Struttura regionale di polizia locale può avvalersi di apposite convenzioni stipulate con l'università pubblica o privata e/o

appositi centri formativi di comprovata professionalità e riconosciuti dal MIUR anche al fine di promuovere adeguati percorsi formativi al personale della polizia locale da tenersi presso la struttura di cui all'articolo 36.

Art. 21

Interventi operativi di nuclei di polizia locale

1. La Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.

2. In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 34, comma 5, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. L'accordo di cui all'articolo 20, comma 4, lettera a), specifica l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica specifica da adottare.

4. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20, la Regione si avvale di qualificate risorse con un profilo tecnico specialistico appartenenti alla polizia locale regionale, attraverso l'istituto del comando. Il comando è regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.

5. Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:

- a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un

- sistema geo-referenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane, anche in casi emergenziali, e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;
- b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua gli strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio ponendoli in essere;
 - c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi e collaborando con il Corpo regionale di vigilanza ambientale e i soggetti principalmente deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;
 - d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale.

Art. 22

Tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale

1. È istituito con decreto del Presidente della Regione il tavolo di consultazione per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.

2. il tavolo è presieduto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato ed è composto da:

- a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana o loro delegati;
- b) sei sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentan-

za dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

3. Il capo della Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20 partecipa al tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.

4. Il tavolo di consultazione costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e, in particolare, per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.

5. In relazione a specifiche contingenti esigenze, alle sedute del tavolo sono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.

6. La partecipazione al tavolo di consultazione non prevede alcun compenso né rimborso spese.

Art. 23

Giornata della polizia locale regionale

1. È istituita la giornata della polizia locale regionale nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.

2. Nella giornata della polizia locale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale della regione per celebrare l'impegno delle polizie locali sarde e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale della Sardegna.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta della struttura regionale di polizia locale, stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.

Art. 24

Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale

1. È istituito un fondo per l'anticipazione del finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, gli enti locali della regione. Le somme ricevute sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo e le modalità di erogazione e di rimborso.

Art. 25

Monitoraggio della salute

1. Gli enti locali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applicano quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale.

2. Gli enti locali comunicano alla Regione gli esiti dei monitoraggi.

3. La Regione, in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove confronti con l'ANCI sullo stato di salute e di sicurezza degli operatori di polizia locale, anche al fine di individuare linee di indirizzo utili alla

definizione di buone prassi sulle quali realizzare eventi formativi. In particolare, attraverso le sue articolazioni provinciali, cura i bisogni in materia di sicurezza e salute degli operatori di polizia locale, affinché siano rilevati ed espressi a livello territoriale dall'istituzione competente, mediante analisi che tengano conto, anche, dell'invecchiamento della popolazione lavorativa, delle problematiche di stress lavoro-correlato e dell'introduzione di nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro.

Capo V

Dotazioni per il servizio di polizia locale

Art. 26

Veicoli, mezzi e strumenti info-telematici

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali.

2. I corpi e i servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi aerei, si uniformano alle disposizioni regolamentari, di cui al comma 1, che disciplinano colori e contrassegni dei veicoli.

3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e i servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi e i servizi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e la gestione di un sistema informativo uniforme.

5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristi-

che stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 29 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.

Art. 27

Uniforme e distintivi di grado

1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, soddisfa le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:

- a) divisa ordinaria;
- b) divisa di servizio (completo operativo);
- c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.

2. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione.

3. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale. In fase di prima applicazione della presente legge e sino all'emanazione del decreto si applicano i distintivi di grado e denominazione previsti dal disciplinare tecnico allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/47 del 29 gennaio 2019.

4. Il decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore competente in materia di polizia locale, sentito il Comitato tecnico della Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20.

5. Con la medesima procedura sono adottati indirizzi per l'omogeneizzazione dei moduli degli atti di competenza della polizia locale previsti dall'articolo 20, comma 8.

Art. 28

Armamento, strumenti di autotutela
e caratteristiche tecniche dei locali

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di tutela di incolumità individuale, quali ad esempio lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile e di dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo.

2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità individuale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto.

3. L'addestramento, la successiva assegnazione in uso e le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale che richiede alla scuola regionale di polizia locale l'iscrizione del proprio personale ai necessari corsi di abilitazione in essa programmati e tenuti.

4. L'assegnazione degli strumenti di autotutela trova espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

5. I corpi e i servizi di polizia locale possono, inoltre, dotarsi di giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

6. I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di armamento ai sensi della legge n. 65 del 1986 secondo la specifica disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

7. I locali e gli immobili in cui sono ubicati i comandi e i servizi di polizia locale della Sardegna soddisfano le caratteristiche previste dal decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 1999, n. 450 (Regolamento recante norme per

l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

Art. 29

Rinvio ai regolamenti regionali

1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:

- a) i criteri organizzativi generali ottimali minimi per lo svolgimento del servizio di polizia locale cui gli enti locali devono attenersi; tenuto conto delle diverse esigenze delle singole amministrazioni e nel rispetto dell'autonomia gestionale delle stesse è facoltà delle singole amministrazioni o degli enti che svolgono il servizio in forma singola o associata derogare tali criteri previa adeguata motivazione da comunicare all'Assessorato regionale competente in materia che, sentito il comitato tecnico della struttura regionale di polizia locale, può concedere apposita deroga motivata. In caso di non ammissibilità della richiesta, i criteri minimi organizzativi stabiliti dai regolamenti regionali sono posti in essere entro ventiquattro mesi dalla comunicazione di inammissibilità della richiesta; a tal fine gli enti locali singoli o in forma associata possono accedere ai finanziamenti previsti dall'articolo 31 per la realizzazione di appositi progetti che rendono tali amministrazioni in grado di assolvere a quanto disposto dai regolamenti;
- b) i colori, i contrassegni dei veicoli e dei mezzi di trasporto della polizia locale;
- c) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
- d) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;

- e) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- f) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- g) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.

2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel differente limite in essi previsto.

Capo VI

Strumenti regionali per la sicurezza urbana

Art. 30

Progetti per la sicurezza urbana

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e promuove, in particolare:

- a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
- b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.

2. La Regione promuove, inoltre, la stipula di intese con lo Stato, gli enti locali e i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.

3. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

Art. 31

Finanziamenti regionali

1. L'accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 30 è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovracomunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di 18 operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste all'articolo 13.

Art. 32

Patti locali di sicurezza urbana

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato e dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.

3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di

un insieme di comuni.

4. Il patto locale di sicurezza urbana contiene:

- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
- b) gli obiettivi da perseguire e il programma degli interventi da realizzare;
- c) le modalità di valutazione delle azioni previste.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana.

Art. 33

Volontariato e associazionismo

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Capo VII

Accesso ai ruoli della polizia locale e formazione del personale

Art. 34

Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo

1. Ai fini della copertura di posti nella polizia locale, i concorsi e i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente in materia.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Gli enti locali sono tenuti entro due anni dall'assunzione, a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto a tempo indeterminato.

4. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione base di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno senza che lo stesso sia svolto congiuntamente con una unità che abbia già frequentato positivamente il corso di formazione in affiancamento operativo o che, in fase di prima applicazione della presente legge, abbia superato il periodo di prova previsto dalla normativa vigente per il personale assunto a tempo indeterminato.

5. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano alla Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima e ne comunicano, inoltre, la cessazione dal servizio.

6. Gli enti locali comunicano annualmente alla Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20 il numero degli operatori da formare per i corsi di base, di aggiornamento e di qualificazione professionale e i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 21 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per il fabbisogno formativo e l'attivazione dei nuclei operativi di cui all'articolo 21.

7. Per il personale assunto a tempo determinato e per periodi superiori ai nove mesi in via continuativa all'interno della medesima amministrazione, l'amministrazione d'appartenenza prescrive la frequenza di un apposito corso di formazione di base, predisposto dalla Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20; in alternativa e per tale personale relativamente al loro impiego operativo, si applicano le indica-

zioni contenute nel comma 4 per il personale assunto a tempo indeterminato. Per il personale a tempo determinato assunto per periodi inferiori ai nove mesi, l'amministrazione che procede all'assunzione fa svolgere un'attività di formazione di una durata non inferiore a tre giorni lavorativi, promossa, condotta e certificata dal comando o dal servizio di polizia locale in cui è incardinato.

8. L'aver svolto i corsi di formazione di base regionali e le attività di formazione promosse dai comandi e servizi di polizia locale, possono consentire, se previsto dal bando concorsuale, il riconoscimento di punteggio per titoli nei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni; il punteggio assegnabile è commisurato a un punteggio massimo pari a un decimo del punteggio massimo assegnato e valutato per il titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego relativamente al superamento con profitto del corso di base regionale, e a un ventesimo del punteggio massimo assegnato e valutato per il titolo richiesto per l'accesso all'impiego inerente l'attestazione della formazione svolta dai comandi o dai servizi di polizia locale.

9. La Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 35

Sistema formativo per la polizia locale

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, al fine di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei propri settori di competenza, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali e di devianza sociale e alle tecniche salvavita e ai concetti di prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito anche pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

2. La Giunta regionale, avvalendosi della Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20, stabilisce:

- a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso e la composizione delle relative commissioni esaminatrici;
- b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e addetti al coordinamento e controllo di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.

3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli addetti al coordinamento e al controllo.

4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso e, in fase di prima applicazione, al personale che abbia superato con successo il periodo di prova previsto per i posti a tempo indeterminato e accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale sono svolti principalmente dalla scuola regionale di cui all'articolo 36.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli operatori di polizia locale, la Regione stipula con enti e associazioni di formazione accreditati una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.

7. L'attività didattica di cui al comma 6 è prevista in un programma annuale o pluriennale comprensivo:

- a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
- b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
- c) del catalogo degli interventi distribuiti

nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

8. Il finanziamento regionale dei corsi di cui all'articolo 34, commi 4 e 7 e per l'aggiornamento professionale e la formazione continua di cui ai commi 4 e 5 è determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dalla Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20 secondo le comunicazioni esperite dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 6 e contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale. Nei medesimi limiti è, inoltre, prevista una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale.

Art. 36

Scuola regionale di polizia locale

1. È istituita con decreto del Presidente della Regione la Scuola regionale di polizia locale della Regione Sardegna che costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale. Il decreto è emanato su deliberazione della Giunta regionale adottata, previa intesa ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

2. Presso Scuola regionale di polizia locale della Regione Sardegna si svolgono i percorsi di qualificazione, i corsi base di ingresso e di aggiornamento professionale per gli agenti e gli addetti al coordinamento e controllo dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.

3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento della Scuola regionale di polizia locale della Regione Sardegna per gli agenti e per gli addetti al coordinamento e controllo della polizia locale della Regione.

4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 è determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dalla scuola regionale per gli agenti e addetti al coordinamento e controllo sentita la Struttura regionale di polizia locale di cui all'articolo 20 ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37

Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali

1. L'accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 30, è subordinato all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) capo III, articolo 11;
- b) capo III, articolo 16;
- c) capo IV, articolo 25;
- d) capo V, articolo 26;
- e) capo V, articolo 28;
- f) capo V, articolo 29;
- g) capo VII, articolo 34.

Art. 38

Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 29 continuano ad applicarsi la seguente disposizione, in quanto compatibile con la presente legge: Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/47 del 29 gennaio 2019 (Legge regionale 22 agosto 2007 n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) Nuovo disciplinare).

Art. 39

Abrogazioni

1. La legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) è abrogata.

Art. 40

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione e l'attuazione della presente legge gravano sulle previsioni di bilancio annualità 2019-2021 ove insiste la necessaria copertura già prevista dall'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 alla missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma 01 (polizia locale amministrativa); programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana).

Art. 41

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la sicurezza urbana. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti;
- b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 42

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).